

L'Accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell'OCC e del gestore della crisi, prime criticità operative.



Procedura: prima fase.


Proposta di accordo

- Depositata presso il Tribunale competente
- Ricostruire la posizione fiscale e indicare contenziosi pendenti
- L'OCC la deve «presentare» agli Uffici fiscali, anche presso E. Locali, all'agente della Riscossione (entro 3 giorni)

Il Giudice se la proposta soddisfa i requisiti (art.7-8-9), con Decreto:

- fissa Udienza (60 gg)
- dispone la comunicazione ai creditori della Proposta e del Decreto (entro 40 gg dall'Udienza)
- stabilisce idonea forma di pubblicità e eventuale pubblicazione RI
- Ordina la trascrizione del Decreto
- Dispone il «blocco» delle Azioni esecutive nuove e in corso

- I creditori comunicano il loro consenso (10 gg prima dell'Udienza). Vale silenzio assenso.
- L'accordo è raggiunto se raccoglie il consenso del 60% dei creditori.
- L'OCC trasmette a tutti una nuova relazione sui consensi espressi allegando il testo dell'accordo
- Entro 10 giorni i creditori possono sollevare contestazioni.
- Il Giudice Omologa se ritiene verificati i presupposti.



- Chi? Debitore ex art.6
- Dove? Competenza
- Come? Procedura che porta all'approvazione di un di accordo proposto.
- Quando, o meglio, quanto a lungo?
- Perché? Esistono alternative?

Competenza: a chi si deve rivolgere il debitore?

- Organismo di composizione con sede nel circondario del Tribunale competente (per residenza o sede principale del debitore)
- In presenza di OCC costituita è obbligatorio rivolgersi a questa o è ancora possibile rivolgersi al Tribunale ex art 15 c.9?

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Le Procedure di composizione sono definite “concorsuali” nell’*Art. 6 Finalità e definizioni*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore..

A differenza delle Procedure concorsuali regolate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 non è previsto un articolato procedimento di verifica del passivo.

Nel Fallimento esiste ed è regolata dagli art. 92 e seguenti una Fase Giudiziale di accertamento che risponde a diverse esigenze:

- evitare che domande pretestuose siano ritenute fondate
- evitare che pretese fondate siano respinte
- massima celerità possibile => mancato ricorso alla ordinaria procedura di accertamento del credito.

Allegati alla Proposta

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- Tutti i beni del debitore
- Atti di disposizione ultimi 5 anni
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- Elenco spese sostenimento debitore
- Attestazione di fattibilità
- Se Imprenditore le scritture contabili degli ultimi 3 anni

Problemi

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute: frequentemente il debitore non ne è a conoscenza o ne dimentica buona parte



- necessità di una forma di verifica del passivo

Fallimento RD 267/1942	Accordo di composizione della crisi art 10-12 L.3/2012
Art 14 - 16 - 89: obbligo per il fallito di depositare l'elenco dei creditori, e per il curatore di integrarlo	Art. 9: c.2 Il debitore deposita l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute. C.3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
Art 92: invio dell'avviso ai creditori da parte del curatore (senza indugio)	
Art 93: proposizione della domanda di ammissione al passivo	
Art 94 : effetti della domanda	
Art 95: progetto di stato passivo (almeno 15 giorni prima dell'Udienza fissata per l'esame delle insinuazioni)	
Art 96: formazione ed esecutività dello stato passivo	
Art 97: comunicazione dell'esito del procedimento da parte del curatore	
Art.98: impugnazioni	
Art.99: procedimento di impugnazione	
Art.100: impugnazione dei crediti ammessi	
Art. 101: Domande tardive di credito	

Tuttavia una forma di “Verifica del passivo” si rende necessaria anche nelle Procedure di composizione della Crisi

Art 15 L 3/2012

c. 5 L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

c. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Ragioni che rendono necessario verificare il passivo

- 1) Il Professionista OCC deve verificare i dati (vedi art 15): quindi anche il passivo.
- 2) Occorre valutare la fallibilità del soggetto sovraindebitato ex art 1 c.2 lettera C. Legge Fallimentare.
- 3) La scelta del tipo di accordo: se emergono debiti contratti per l'esercizio dell'impresa o della professione non si potrà accedere al "piano del Consumatore" ma esclusivamente all' "accordo di composizione della crisi".
- 4) La fattibilità del piano/accordo discende anche dal confronto tra il passivo e l'attivo disponibile.

Ragioni che rendono necessario verificare il passivo

- 5) Particolare attenzione dev'essere posta nella verifica dell'esistenza di crediti impignorabili (art 545 c.p.c.) perché di questi dev'essere garantita la soddisfazione integrale.
- 6) Nell'accordo di con i creditori è prevista una maggioranza qualificata (60% dei crediti) dunque la verifica del passivo influisce sulla determinazione della quota necessaria per raggiungere la maggioranza.
- 7) L'esame dei debiti può fornire indizi di atti e comportamenti del debitore sovraindebitato in danno ai creditori da indicare nella relazione dell'OCC (tempi, tipologia e ordine di grandezza)
- 8) È opportuno verificare l'eventuale presenza tra i creditori di quelli previsti all'art.11 c.2° L,3/2012 (coniuge, parenti e affini fino al 4° grado e i cessionari e gli aggiudicatari di loro crediti nell'anno anteriore alla proposta)

In realtà la Procedura è lasciata alla discrezione del Professionista che dovrà adottare tutte le cautele che ritiene necessarie per verificare i dati.

Il primo problema: come identificare e raggiungere tutti i creditori potenzialmente interessati?

Proprio perché gli effetti dell'accordo si estendono a tutti i creditori "anteriori" è evidente la necessità che tutti loro siano avvisati della Procedura affinché possano comunicare l'ammontare e le caratteristiche del loro credito e eventualmente esprimere il loro voto.

Tuttavia, considerato che non esiste una pubblicità di efficacia equivalente alla iscrizione della Sentenza di fallimento al Registro Imprese, i creditori devono essere "scovati" perché è facile che non vengano autonomamente a conoscenza dell'esistenza della Procedura da sovraindebitamento.

In questa prima fase, tra la nomina del Professionista OCC e il deposito della Proposta ex art 9 c.1 L,3/2012, non è prevista alcuna pubblicità.

Il Professionista OCC può ad esempio:

- A. Utilizzare l'elenco fornito dal debitore sovraindebitato con opportune integrazioni.
- B. Consultare le scritture contabili del debitore (se esistenti e aggiornate).
- C. Esaminare le fatture acquisto.
- D. Ricorrere all'accesso alle banche dati pubbliche come previsto all'art 18 L 3/2012
- E. Ricorrere a banche dati private col consenso del debitore.

Banche dati consultabili

1. Centrale Rischi della Banca d'Italia.
2. Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia.
3. CRIF (Centrale Rischi Finanziari).
4. Consorzio Tutela del Credito C.T.C.
5. CCIAA (Visura protesti).
6. Conservatoria dei Registri Immobiliari.
7. P.R.A.
8. Cancelleria esecuzioni immobiliari.
9. Cancelleria esecuzioni mobiliari.
10. Agenzia delle Entrate.
11. INPS.
12. Equitalia.
13. Soris (e altre concessionarie locali).
14. Anagrafe dei rapporti finanziari.
15. Altre ...

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).

*Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti:
i crediti pari o superiori a 30.000 euro
i crediti in sofferenza di qualunque importo.*

Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia.

Estratto dal sito della Banca d'Italia.

PROSPETTO ANALITICO DELLE SEGNALAZIONI

Intermediario: **BANCA [REDACTED]**

RILEVAZIONE MENSILE

DATA CONTABILE: aprile 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 03/05/2016

Intermediario: **BANCA [REDACTED]**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	2000	902	125	14.322	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	2000	12.992

DATA CONTABILE: marzo 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/04/2016

Intermediario: **BANCA [REDACTED]**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	2000	902	125	14.322	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	2000	12.992

Le diverse date aiutano a ricostruire l'evoluzione cronologica dei debiti

Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia (CAI)

Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.

La riforma, che risponde alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell'assegno, ha introdotto un sistema sanzionatorio, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno

La nuova disciplina ha istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di allarme interbancaria, CAI) che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Estratto dal sito della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

FILIALE DI: TORINO(114)
CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA
REVOCHE E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI SEGMENTI NOMINATIVI

TIPOLOGIA SOGGETTO: 1 (PERSONA FISICA)
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
SESSO



Soggetto non presente in archivio

--- FINE TABULATO ---

TORINO li 25-10-2016

IL DIRETTORE



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the circular stamp.

Esempio risposta Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia.



Bologna 26/07/2016

Via POSTA PRIORITARIA

Oggetto : Riscontro alla richiesta inoltrata ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Cliente: 4216320

Gentile

in risposta alla sua richiesta le comunichiamo di seguito i dati creditizi che abbiamo verificato essere presenti in EURISC - il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF.
Per facilitarle la comprensione di tali dati, trova in allegato la "Guida alla lettura dei dati creditizi", ove sono riportati anche i tempi di permanenza delle informazioni creditizie applicate da CRIF in conformità alla normativa vigente (si veda "Codice di deontologia e di buona Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato in GU 23 dicembre 2004 n. 300) .
Di seguito l'elenco delle informazioni creditizie presenti in EURISC a lei riferibili :

1.

COOBBLIGATO:
COOBBLIGATO:

ISTITUTO DI CREDITO:
DATI AGGIORNATI AL:
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:

TIPO DI CREDITO:	PRESTITO PERSONALE
FASE DEL CREDITO:	ACCORDATO
DATA INIZIO:	17.02.2010
DATA FINE:	10.03.2017
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
NUMERO TOTALE RATE:	84
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:	390
IMPORTO RATA IN SCADENZA:	0
RATE RESIDUE:	0
IMPORTO RESIDUO:	0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:

RITARDI DI PAGAMENTO:	000000000000
ALTRE SEGNALAZIONI:	SSSSSSSSSSSS
NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO:	PIU' DI 8
PEGGIOR STATO SEGNALATO:	S
PRESENTI RITARDI NON REGOLARIZZATI ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	

2.



CRIF S.p.A. -Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Zanardi, 41 • 40131 Bologna • Italy
Tel. +39 051 6458900 • Fax +39 051 6458940 • www.consumatori.crif.com • info.consumatori@crif.com
Sede Legale: via M.Fantini, 1-3 • 40131 Bologna • Italy
Cap. Soc. € 38.142.159,00 i.v. • R.E.A. n° 410952 • Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CRIBIS Holding S.r.l. - Società con unico socio

Esempio risposta CRIF

Corso di formazione 9 ottobre 2018.

Appunti.

18/10/2016

Lista imprese

ri.cerca imprese > risultati

[stampa](#)

Ricerca imprese: Hai cercato [REDACTED] per Codice Fiscale / P.Iva su tutte le province.

Hai scelto la ricerca avanzata con i seguenti parametri:

In data 18/10/2016 non risulta presente l'impresa cercata.

Esempio visura protesti

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI/ IMMOBILIARI

=====

Il sottoscritto Dott.

con Studio in

nominato professionista ex art. 15 comma 9 Legge 27 gennaio 2012 n. 3
con provvedimento nella procedura n.r.riferita al debitore
residente in

chiede

il rilascio di certificato attestante le pendenze e iscrizioni a carico del Sig.

Si allegano:

- nomina dello scrivente ex art. 15 c. 9 Legge 27 gennaio 2012 n. 3,
- autorizzazione accesso ai dati del Giudice Delegato.

Cordiali Saluti.

Torino,

Esempio richiesta Cancelleria

RICHIESTA DI DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

Con questo modello il Contribuente può conferire o revocare la delega alla consultazione del proprio "Cassetto fiscale" a un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, DPR n. 322/1988). Il Contribuente può sempre continuare a consultare i propri dati fiscali.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale	<input type="text"/>		
Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Indirizzo di residenza	<input type="text"/>		

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE

Codice fiscale	<input type="text"/>
Denominazione o Ragione sociale	<input type="text"/>
Indirizzo sede legale	<input type="text"/>

Conferisce delega

Revoca delega

all'intermediario (cognome e nome/denominazione)

Codice fiscale

alla consultazione dei dati anagrafici e fiscali attraverso l'utilizzo del "Cassetto fiscale delegato", il servizio riservato agli intermediari che sottoscrivono il regolamento¹ con le condizioni di utilizzo.

La delega scade automaticamente dopo quattro anni dall'attivazione e può essere revocata dal Contribuente in ogni momento presentando questo modello compilato a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. Gli utenti registrati ai servizi telematici possono revocare la delega utilizzando le funzionalità disponibili nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile)

1) Allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 luglio 2013; il Regolamento è consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle informazioni fiscali relative a:

dati anagrafici;

dati delle dichiarazioni fiscali;

dati di condono e concordati;

dati dei rimborsi;

dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;

dati patrimoniali (atti del registro).

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
17	Crediti	28/11/2013			NO	NO

Tipo Operatore:

Codice fiscale operatore:

Denominazione Operatore:

Totale Rapporti:

3

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	25/06/2012			SI	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	18/10/2005			SI	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	08/05/2010			NO	NO

Tipo Operatore:

Codice fiscale operatore:

Esempio risultato indagine anagrafe rapporti finanziari (Agenzia Entrate)

Nominativi	importo comunicato dal debitore	privilegio indicato dal debitore	Situazione dopo le verifiche		quale importo considero?	banche dati	Debito da inserire nel piano
			importo comunicato dai creditori	privilegio richiesto da creditore			
AAA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00
BBB	2.000,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00
CCC	3.000,00				3.000,00	2.800,00	3.000,00
DDD	4.000,00				4.000,00		4.000,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000,00	-	3.200,00	-	10.200,00	4.300,00	10.700,00

- Possono nascere problemi quando i dati comunicati dal creditore o comunque emersi siano significativamente difforni da quelli indicati dal debitore.
- Se vi è già stato un accertamento giudiziale del credito si considera l'importo accertato.
- Se vi è incertezza?
- Il Debitore può prudentemente prevedere l'accantonamento di una somma per fare fronte all'eventuale maggior debito.
- In ogni caso il Professionista deve dare conto dell'incertezza nella sua relazione.

Esempio di dati disponibili dopo le verifiche

Il problema può complicarsi con due debitori

Nominativi creditori	importo del Credito verso A	importo del Credito verso B	Voto	Voti favorevoli per A	Voti favorevoli per B
AAA	1.000,00	1.000,00	favorevole	1.000,00	1.000,00
BBB	2.000,00		favorevole	2.000,00	-
CCC	3.000,00	3.000,00	favorevole	3.000,00	3.000,00
DDD	4.000,00	4.000,00	favorevole	4.000,00	4.000,00
EEE		10.000,00	contrario	-	-
FFF	20.000,00		favorevole	20.000,00	-
					-
	-----	-----		-----	-----
	30.000,00	18.000,00		30.000,00	8.000,00
			Percentuale voti favorevoli	100%	44%

A raggiunge la percentuale richiesta B invece ...

La stima del fabbisogno familiare

- Un problema ulteriore riguarda la determinazione delle risorse necessarie al sostentamento del Debitore Sovraindebitato e della sua famiglia.
- A fronte della richiesta del Debitore come possono essere stimate?
- L'elencazione prodotta dal Debitore è un punto di partenza.
- Esiste la possibilità di ricorrere a medie elaborate dall'ISTAT per verificare la ragionevolezza delle spese correnti indicate dal debitore.
- <http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta>



[Home](#) / [Prodotti](#) / [Contenuti interattivi](#) / [Calcolatori](#) / Soglia di povertà

Calcolo della soglia di povertà assoluta

Ascolta

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- a) la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- b) i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- c) i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-3 ▼ 4-10 ▼ 11-17 ▼
18-59 ▼ 60-74 ▼ 75 e più ▼

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia: ▼

3. Tipologia di comune: ▼

4. Anno: ▼



[Home](#) / [Prodotti](#) / [Contenuti interattivi](#) / [Calcolatori](#) / Soglia di povertà

Calcolo della soglia di povertà assoluta

Ascolta

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- a) la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- b) i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- c) i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-3 ▼ 4-10 ▼ 11-17 ▼
18-59 ▼ 60-74 ▼ 75 e più ▼

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia: ▼

3. Tipologia di comune: ▼

4. Anno: ▼

Calcola

Soglia di povertà assoluta nel 2015: **euro 1.534,26**

Elenco dei principali documenti che il/i debitore/i è opportuno produca ove si tratti di consumatore
(non abbia contratto debiti per attività imprenditoriali o professionali)

- 1) Documenti allegati all'istanza di nomina del professionista ex art 15 L.3/2012.
- 2) Esposizione delle cause dello stato di sovraindebitamento.
- 3) Elenco spese mensili Debitore e giustificativi (bollette, spese sanitarie, ecc)
- 4) Carta d'identità e codice fiscale Debitore.
- 5) Comunicazione CRIF dati Debitore.
- 6) Visura camerale protesti Debitore.
- 7) Visura Conservatoria su tutto il territorio nazionale per tutte le formalità in capo Debitore.
- 8) Visura P.R.A. Debitore.
- 9) Certificato esistenza/inesistenza esecuzioni mobiliari Debitore.
- 10) Certificato esistenza/inesistenza esecuzioni immobiliari Debitore (ove presenti immobili).
- 11) Ricerca camerale Debitore.
- 12) Certificato storico di residenza Debitore.
- 13) Certificato ricorso a precedenti procedure Debitore per ogni Tribunale della circoscrizione di residenza degli ultimi 5 anni (oggi dal 2012).
- 14) Certificato di stato di famiglia Debitore.
- 15) Estratto di matrimonio.
- 16) Elenco beni mobili posseduti dal debitore.
- 17) Contratto di lavoro subordinato Debitore.
- 18) Elenco redditi percepiti negli ultimi 5 anni.
- 19) Elenco rapporti Bancari e Postali.
- 20) Estratto conto corrente e libretti postali Debitore riferiti agli ultimi 5 anni
- 21) Documenti fiscali/contabili attività imprenditoriale/professionale degli ultimi 3 anni di attività
- 22) Visura camerale storica attività imprenditoriale
- 23) Qualsiasi altro documento utile ai fini della relazione

La liquidazione dell'attivo

Quali norme regolano la liquidazione dell'attivo?

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori,
(...)

un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
sulla base di un piano che,

(...) preveda (...)

e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

(...)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può
anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori, (...)

Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

(...)

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 10 Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti

(...)

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

(...)

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(...)

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. (...)

- Il problema interpretativo che si pone riguarda la necessità o meno di ricorrere alle procedure previste dalla legge fallimentare ossia :
- il piano e l'accordo possono prevedere delle cessioni di beni "preconfezionate"?
- oppure occorre necessariamente prevedere ed effettuare una procedura competitiva?
- Nella procedura di «liquidazione del patrimonio» vi è un'indicazione chiara.
- Non così nell'accordo e nel piano.

- Forse il terzo identificato nella proposta come acquirente potrebbe :
- Formulare un'offerta irrevocabile di acquisto.
- oppure
- Impegnarsi a partecipare ad una procedura competitiva a condizioni prefissate.

Grazie per l'attenzione.